



DELIBERAZIONE n. 19  
del 29.03.2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE

\*\*\*\*\*

OGGETTO: **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - ALIQUOTE ANNO 2023 -CONFERMA**

\*\*\*\*\*

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventinove** del mese di **marzo**, alle ore **20.45**, nella Sala delle Adunanze Consiliari di questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in **Seduta Ordinaria** ed in **prima convocazione** indetta per le ore 20.45, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano:

<i>Cognome e nome</i>	<i>Pres/Ass.</i>	<i>G</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Pres/Ass.</i>	<i>G</i>
1 - TORRIGIANI ALESSIO	Presente		8 - MICHELI REMO	Presente	
2 - TRONCI DANIELE	Presente		9 - TESTAI GIOVANNI VALTER	Presente	
3 - BIONDI PAOLA	Presente		10 - VENTURINI LUCIANO	Assente	
4 - VESCOVI MATTEO	Presente		11 - GELLI ANDREA	Presente	
5 - CETRARO MONICA	Presente		12 - ZARA PAOLO MANUELO	Assente	
6 - BOCHICCHIO ALESSANDRO	Presente		13 - VOLPI STELLA	Presente	
7 - PEDINI ALESSANDRO	Presente				

*(Consiglieri Presenti n. 11 - Consiglieri Assenti n. 2).*

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Sig. **ALESSIO TORRIGIANI** nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale, **DR.SSA VERA AQUINO**, incaricato della redazione del presente verbale.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Consiglieri Signori, **BIONDI PAOLA, VESCOVI MATTEO, TESTAI GIOVANNI VALTER**

La seduta è pubblica.

**IL PRESIDENTE**  
**ALESSIO TORRIGIANI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**DR.SSA VERA AQUINO**



Non essendoci interventi si passa alla votazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di data 27.01.2023, redatta dal Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, con la quale, in sintesi, si propone di approvare le aliquote dell'addizionale comunale Irpef per l'anno 2023;

CONDIVISE le motivazioni e le risultanze tutte riportate nella proposta resa dal Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA;

RITENUTO dover approvare in ogni sua parte e contenuto la citata proposta di deliberazione;

VISTO l'art. 42 del "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa gli atti fondamentali di competenza di questo Consiglio;

RITENUTO, più in specifico, che per il presente deliberato si configura la competenza di questo Collegio a norma del citato art. 42, comma 2;

VISTO l'art. 49, primo comma, del "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 147/bis, comma 1, del citato Testo Unico sugli Enti Locali;

VISTO il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013, come modificato con delibera consiliare n. 38 del 30 luglio 2016 e con delibera consiliare n. 58 del 19 novembre 2019;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza giuridico – amministrativa del presente deliberato;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA;

VISTO altresì il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 13.02.2023;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, nel suo complesso, il Testo Unico sugli Enti Locali;

Con votazione espressa in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti dal seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 11

ASTENUTI: n. 0



FAVOREVOLI: n. 9

CONTRARI: n. 2 (Consiglieri Gelli e Testai)

**D E L I B E R A**

1) **DI APPROVARE** e fare propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione di data 27.01.2023, redatta dal Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, unita al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale;

2) **DI DARE ATTO** che sono stati resi il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza giuridico – amministrativo da parte del Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA;

3) **DI DARE ATTO** altresì che è stato reso il parere favorevole da parte del Revisore dei Conti in data 13.02.2023;

4) **DI DISPORRE** la sua pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai fini notiziali di cui al comma 1 dell'art. 124 del "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*" - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

-----

Il Presidente, vista l'urgenza e al fine di consentire i successivi adempimenti, propone quindi di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*", approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, specificando che la immediata eseguibilità, per essere validamente concessa, deve riportare il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Il Consiglio Comunale, con votazione espressa in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti dal seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 11

ASTENUTI: n. 0

FAVOREVOLI: n. 9

CONTRARI: n. 2 (Consiglieri Gelli e Testai)

e dunque con voto espresso dalla maggioranza dei suoi componenti, approva l'immediata eseguibilità del presente atto.

\* \* \* \* \*

**IL PRESIDENTE**  
**ALESSIO TORRIGIANI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**DR.SSA VERA AQUINO**



**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

**RELAZIONE PROPOSTA N. 20 DEL 27.01.2023**

**L'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA PROPONE ALL'ORGANO CONSIGLIO COMUNALE DI ADOTTARE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE, CHE DI SEGUITO TRASCRIVE:**

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - ALIQUOTE ANNO 2023 -CONFERMA**

**VISTO** l'art.1, primo comma del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n.360 con il quale è istituita, a decorrere dall'1.1.1999 l'Addizionale Comunale e Provinciale all'Imposta sul reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.), a norma dell'art.48, comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n.449, come modificato dall'art.1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n.191 ed in ultimo modificato dal comma 142 dell'art.1 della legge n.296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007);

**VISTO** l'art.1, comma 7 del d.lgs. 28 settembre 1998, n.360, come modificato dall'art.25 della legge 448/2001;

**VISTO E CONSIDERATO** che il comma 142 dell'art. 1 della legge 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007) permette ai comuni di disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F., fino al raggiungimento della misura massima dell'0,8 punti percentuali, previa adozione di regolamento ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

**PREMESSO:**

- Che l'addizionale poteva essere applicata nella misura massima dello 0,5 punti percentuali con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;
- Che con deliberazione consiliare del 29/02/2000 nr.14, esecutiva, venne istituita l'addizionale I.R.P.E.F. per l'anno 2000 con le modalità e nella misura stabilita dalla vigente normativa;
- Che con deliberazione G.C. del 07/02/2001 n. 17, esecutiva, venne deliberata per l'anno 2001, la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nella misura dello 0,4 punti percentuali (zero virgola quattro punti percentuali);
- Che con deliberazione G.C. del 22/12/2001 n. 283, esecutiva, è stata deliberata per l'anno 2002 la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F.. nella misura dello 0,5 punti percentuali (zero virgola cinque punti percentuali);
- Che successivamente è stata confermata l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,5 punti percentuali (zero virgola cinque punti percentuali);



**ATTESO** altresì che l'art.1, comma 11, del D.L. 138/2011 così disponeva: “Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo é informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3bis dell'art.1 del D.Lgs. 360/98 é stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

**VISTA** la Legge 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022) che all'art. 1, comma 2 fissa le nuove aliquote IRPEF per scaglioni di reddito apportando modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui redditi):

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) Fino a € 15.000,00                     | 0,23 per cento; |
| b) Oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00 | 0,25 per cento; |
| c) Oltre € 28.000,00 e fino a € 50.000,00 | 0,35 per cento; |
| d) Oltre € 50.000,00                      | 0,43 per cento; |

**ATTESO** che, a seguito dell'introduzione dei nuovi scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote IRPEF fissate dalla Legge 234/2021 suddetta, occorre adeguare le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF 2022 ai nuovi scaglioni di reddito previsti per l'IRPEF;

**VISTA** la Delibera C.C. 20 del 28 Aprile 2022 con la quale, sono state approvati le aliquote per i seguenti scaglioni di reddito per l'anno 2022:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) Fino a € 15.000,00                     | 0,55 per cento; |
| b) Oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00 | 0,68 per cento; |
| c) Oltre € 28.000,00 e fino a € 50.000,00 | 0,80 per cento; |
| d) Oltre € 50.000,00                      | 0,80 per cento; |

stabilendo altresì la seguente soglia di esenzione:

1. *Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale all'IRPEF, ai sensi dell'art.1, comma 3 bis, del D.Lgs. 360/1998, tutti i contribuenti titolari di un reddito complessivo annuo imponibile non superiore ad € 10.000,00.*
2. *Tale reddito dovrà essere costituito esclusivamente da reddito di lavoro dipendente o reddito di pensione e reddito per l'abitazione principale.*
3. *La suddetta soglia di esenzione non deve rappresentare in alcun modo franchigia per i redditi di importo superiore e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non é dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”,*

**VISTO** l'art.1 comma 169 della L. 296/2006 che così recita “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio



dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

**VISTO** l'art.27 della Legge n. 448 del 28.12.2001 e precisamente il comma 8, sostituito dal comma 16 dell'art.53 della Legge 23.12.2000 n. 388 che così recita: “Il termine per le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota della addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998 n.360 e per le tariffe dei servizi pubblici locali é stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 Gennaio dell'anno di riferimento”;

**RITENUTO** pertanto di confermare anche per l'Anno 2023 le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF secondo i vigenti scaglioni di reddito per le persone fisiche come segue :

a) Fino a € 15.000,00	0,55 per cento;
b) Oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00	0,68 per cento;
c) Oltre € 28.000,00 e fino a € 50.000,00	0,80 per cento;
d) Oltre € 50.000,00	0,80 per cento;

**RICHIAMATE:**

- le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 37 e n. 38 entrambe del 21 giugno 2022 con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024;
- la delibera della Giunta Comunale. n. 74 del 21 giugno 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024;
- la delibera della Giunta Comunale n. 90 del 28 luglio 2022 con cui è stato approvato il Piano dettagliato degli obiettivi 2022;
- la delibera della Giunta Comunale n. 148 del 21 dicembre 2022 avente ad oggetto: “*Esercizio provvisorio anno 2023- Disposizioni*”;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2022, n 295 il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al **31 marzo 2023**;

**DATO ATTO** che, ai sensi del comma 775 della Legge 197/2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è ulteriormente differito al **30 aprile 2023**;

**PRESO ATTO** che il Comune di Lamporecchio non ha ancora provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 e che conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2023 questo Ente si trova in esercizio provvisorio;

**VISTO** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, avente ad oggetto “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi*”, come in ultimo modificato e integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

**VISTO** il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato 4/2, punto 8, del D.Lgs. 118/2011, relativo all'esercizio provvisorio;



**VISTO** l'art. 147-*bis*, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 —, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

**VISTO** l'art. 9, comma 3, inciso finale, del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013 come modificato con delibera Consiliare n. 38 del 30 luglio 2016;

**VISTA** la legge 27 luglio 2000, n.21 recante: “Disposizioni in materie di Statuto dei diritti del contribuente”;

**VISTO** il nuovo Regolamento di contabilità del Comune di Lamporecchio approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 19 novembre 2019 in vigore a decorrere dal 1 Gennaio 2020;

**DATO ATTO CHE** sarà acquisito ai sensi dell'art. 239, comma 1, del suddetto T.U. e dell'art. 67, c. 2 del nuovo Regolamento di contabilità del Comune, il prescritto parere favorevole da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria;

**VISTO** il d.lgs. 267/2000;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il parere espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs.267/2000;

### **DELIBERA**

1. **DI PRENDERE ATTO** di tutto quanto in premessa e che qui si intende interamente riportato
2. **DI CONFERMARE** le aliquote dell'addizionale comunale Irpef determinate per l'anno 2022 anche per l'anno 2023, secondo i vigenti scaglioni di reddito per le persone fisiche come segue:

a) Fino a € 15.000,00	0,55 per cento;
b) Oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00	0,68 per cento;
c) Oltre € 28.000,00 e fino a € 50.000,00	0,80 per cento;
d) Oltre € 50.000,00	0,80 per cento;

confermando la seguente soglia di esenzione:



*Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale all'IRPEF, ai sensi dell'art.1, comma 3 bis, del D.Lgs. 360/1998, tutti i contribuenti titolari di un reddito complessivo annuo imponibile non superiore ad € 10.000,00.*

*Tale reddito dovrà essere costituito esclusivamente da reddito di lavoro dipendente o reddito di pensione e reddito per l'abitazione principale.*

*La suddetta soglia di esenzione non deve rappresentare in alcun modo franchigia per i redditi di importo superiore e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non é dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo",*

3. **DI ALLEGARE** i pareri resi ai sensi dell'art.49 e 147 bis del d.lgs.267/2000 ed il parere dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art.239 sopra citato decreto e del vigente del Regolamento di Contabilità;
4. **DI DEMANDARE** all'Ufficio Tributi la trasmissione di copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze, nei termini e con modalità previste dalla normativa vigente;
5. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 al fine di consentire gli adempimenti successivi per la programmazione del Bilancio;
6. **DI PRECISARE** che, ai sensi della L.241/1990, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Bini Michela, Responsabile dell'Area Servizi Finanziari.

la presente ha valore di proposta della scrivente che si firma:

**IL RESPONSABILE  
DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**  
Dott.ssa Bini Michela



**COMUNE DI LAMPORECCHIO**

**Provincia di Pistoia**

**C.F.: 00300620473**

Foglio n. 9

**Deliberazione di C.C. n. 19 del 29.03.2023**

\*\*\*\*\*

Il presente Verbale, che consta di n. 9 fogli, viene letto, approvato e sottoscritto, secondo la previsione di cui all'art. 9, quinto comma, dello Statuto, dal solo Presidente della Seduta e dal Segretario Comunale.

**IL PRESIDENTE  
ALESSIO TORRIGIANI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR.SSA VERA AQUINO**



## **COMUNE DI LAMPORECCHIO**

**Provincia di Pistoia**

**Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale numero 20 del 27.01.2023**

**Oggetto : ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - ALIQUOTE ANNO 2023 -CONFERMA**

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**VISTO** l'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

**VISTO** l'art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** l'art. 8, commi 1 e 2, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013;

**ESPRIME**

#### **PARERE FAVOREVOLE:**

- a) in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto;
- b) in ordine alla regolarità e alla correttezza giuridico - amministrativa della stessa.

Lamporecchio, 11.02.2023

**IL RESPONSABILE**  
**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**  
**DOTT.SSA MICHELA BINI**  
(firmato digitalmente)

## **AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

RELAZIONE PROPOSTA N. 20 DEL 27.01.2023

**II AREA ECONOMICO-FINANZIARIA PROPONE ALL'ORGANO CONSIGLIO COMUNALE DI ADOTTARE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE, CHE DI SEGUITO TRASCRIVE:**

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - ALIQUOTE ANNO 2023 -CONFERMA**

**VISTO** l'art.1, primo comma del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n.360 con il quale è istituita, a decorrere dall'1.1.1999 l'Addizionale Comunale e Provinciale all'Imposta sul reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.), a norma dell'art.48, comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n.449, come modificato dall'art.1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n.191 ed in ultimo modificato dal comma 142 dell'art.1 della legge n.296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007);

**VISTO** l'art.1, comma 7 del d.lgs. 28 settembre 1998, n.360, come modificato dall'art.25 della legge 448/2001;

**VISTO E CONSIDERATO** che il comma 142 dell'art. 1 della legge 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007) permette ai comuni di disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F., fino al raggiungimento della misura massima dell'0,8 punti percentuali, previa adozione di regolamento ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

### **PREMESSO:**

- Che l'addizionale poteva essere applicata nella misura massima dello 0,5 punti percentuali con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;
- Che con deliberazione consiliare del 29/02/2000 nr.14, esecutiva, venne istituita l'addizionale I.R.P.E.F. per l'anno 2000 con le modalità e nella misura stabilita dalla vigente normativa;
- Che con deliberazione G.C. del 07/02/2001 n. 17, esecutiva, venne deliberata per l'anno 2001, la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nella misura dello 0,4 punti percentuali (zero virgola quattro punti percentuali);
- Che con deliberazione G.C. del 22/12/2001 n. 283, esecutiva, è stata deliberata per l'anno 2002 la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F.. nella misura dello 0,5 punti percentuali (zero virgola cinque punti percentuali);
- Che successivamente è stata confermata l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,5 punti percentuali (zero virgola cinque punti percentuali);

**ATTESO** altresì che l'art.1, comma 11, del D.L. 138/2011 così disponeva: "Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale

all'IRPEF utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3bis dell'art.1 del D.Lgs. 360/98 é stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

**VISTA** la Legge 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022) che all'art. 1, comma 2 fissa le nuove aliquote IRPEF per scaglioni di reddito apportando modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui redditi):

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) Fino a € 15.000,00                     | 0,23 per cento; |
| b) Oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00 | 0,25 per cento; |
| c) Oltre € 28.000,00 e fino a € 50.000,00 | 0,35 per cento; |
| d) Oltre € 50.000,00                      | 0,43 per cento; |

**ATTESO** che, a seguito dell'introduzione dei nuovi scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote IRPEF fissate dalla Legge 234/2021 suddetta, occorre adeguare le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF 2022 ai nuovi scaglioni di reddito previsti per l'IRPEF;

**VISTA** la Delibera C.C. 20 del 28 Aprile 2022 con la quale, sono state approvati le aliquote per i seguenti scaglioni di reddito per l'anno 2022:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) Fino a € 15.000,00                     | 0,55 per cento; |
| b) Oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00 | 0,68 per cento; |
| c) Oltre € 28.000,00 e fino a € 50.000,00 | 0,80 per cento; |
| d) Oltre € 50.000,00                      | 0,80 per cento; |

stabilendo altresì la seguente soglia di esenzione:

1. *Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale all'IRPEF, ai sensi dell'art.1, comma 3 bis, del D.Lgs. 360/1998, tutti i contribuenti titolari di un reddito complessivo annuo imponibile non superiore ad € 10.000,00.*
2. *Tale reddito dovrà essere costituito esclusivamente da reddito di lavoro dipendente o reddito di pensione e reddito per l'abitazione principale.*
3. *La suddetta soglia di esenzione non deve rappresentare in alcun modo franchigia per i redditi di importo superiore e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non é dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo",*

**VISTO** l'art.1 comma 169 della L. 296/2006 che così recita "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**VISTO** l'art.27 della Legge n. 448 del 28.12.2001 e precisamente il comma 8, sostituito dal comma 16 dell'art.53 della Legge 23.12.2000 n. 388 che così recita: "Il termine per le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota della addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998 n.360 e per le tariffe dei servizi pubblici locali é stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio, purché entro il termine di cui sopra,

hanno effetto dal 1 Gennaio dell'anno di riferimento”;

**RITENUTO** pertanto di confermare anche per l'Anno 2023 le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF secondo i vigenti scaglioni di reddito per le persone fisiche come segue :

a) Fino a € 15.000,00	0,55 per cento;
b) Oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00	0,68 per cento;
c) Oltre € 28.000,00 e fino a € 50.000,00	0,80 per cento;
d) Oltre € 50.000,00	0,80 per cento;

**RICHIAMATE:**

- le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 37 e n. 38 entrambe del 21 giugno 2022 con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024;
- la delibera della Giunta Comunale n. 74 del 21 giugno 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024;
- la delibera della Giunta Comunale n. 90 del 28 luglio 2022 con cui è stato approvato il Piano dettagliato degli obiettivi 2022;
- la delibera della Giunta Comunale n. 148 del 21 dicembre 2022 avente ad oggetto: “*Esercizio provvisorio anno 2023- Disposizioni*”;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2022, n 295 il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al **31 marzo 2023**;

**DATO ATTO** che, ai sensi del comma 775 della Legge 197/2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è ulteriormente differito al **30 aprile 2023**;

**PRESO ATTO** che il Comune di Lamporecchio non ha ancora provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 e che conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2023 questo Ente si trova in esercizio provvisorio;

**VISTO** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, avente ad oggetto “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi*”, come in ultimo modificato e integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

**VISTO** il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato 4/2, punto 8, del D.Lgs. 118/2011, relativo all'esercizio provvisorio;

**VISTO** l'art. 147-*bis*, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

**VISTO** l'art. 9, comma 3, inciso finale, del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013 come modificato con delibera Consiliare n. 38 del 30 luglio 2016;

**VISTA** la legge 27 luglio 2000, n.21 recante: “Disposizioni in materie di Statuto dei diritti del contribuente”;

**VISTO** il nuovo Regolamento di contabilità del Comune di Lamporecchio approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 19 novembre 2019 in vigore a decorrere dal 1 Gennaio 2020;

**DATO ATTO CHE** sarà acquisito ai sensi dell’art. 239, comma 1, del suddetto T.U. e dell’art. 67, c. 2 del nuovo Regolamento di contabilità del Comune, il prescritto parere favorevole da parte dell’organo di revisione economico-finanziaria;

**VISTO** il d.lgs. 267/2000;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il parere espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del d.lgs.267/2000;

## **DELIBERA**

1. **DI PRENDERE ATTO** di tutto quanto in premessa e che qui si intende interamente riportato
2. **DI CONFERMARE** le aliquote dell’addizionale comunale Irpef determinate per l’anno 2022 anche per l’anno 2023, secondo i vigenti scaglioni di reddito per le persone fisiche come segue:

a) Fino a € 15.000,00	0,55 per cento;
b) Oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00	0,68 per cento;
c) Oltre € 28.000,00 e fino a € 50.000,00	0,80 per cento;
d) Oltre € 50.000,00	0,80 per cento;

confermando la seguente soglia di esenzione:

*Sono esenti dall’applicazione dell’addizionale all’IRPEF, ai sensi dell’art.1, comma 3 bis, del D.Lgs. 360/1998, tutti i contribuenti titolari di un reddito complessivo annuo imponibile non superiore ad €10.000,00.*

*Tale reddito dovrà essere costituito esclusivamente da reddito di lavoro dipendente o reddito di pensione e reddito per l’abitazione principale.*

*La suddetta soglia di esenzione non deve rappresentare in alcun modo franchigia per i redditi di importo superiore e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non é dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”*,

3. **DI ALLEGARE** i pareri resi ai sensi dell'art.49 e 147 bis del d.lgs.267/2000 ed il parere dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art.239 sopra citato decreto e del vigente del Regolamento di Contabilità;
4. **DI DEMANDARE** all'Ufficio Tributi la trasmissione di copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze, nei termini e con modalità previste dalla normativa vigente;
5. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 al fine di consentire gli adempimenti successivi per la programmazione del Bilancio;
6. **DI PRECISARE** che, ai sensi della L.241/1990, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Bini Michela, Responsabile dell'Area Servizi Finanziari.

la presente ha valore di proposta della scrivente che si firma:

**IL RESPONSABILE**  
**DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**  
Dott.ssa Bini Michela



## **COMUNE DI LAMPORECCHIO**

**Provincia di Pistoia**

**Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale numero 20 del 27.01.2023**

**Oggetto : ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - ALIQUOTE ANNO 2023 -CONFERMA**

### **AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**VISTO** l'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

**VISTO** l'art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** l'art. 8, comma 3, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013;

### **ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

Lamporecchio, 11.02.2023

**IL RESPONSABILE**  
**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**  
**DOTT.SSA MICHELA BINI**  
(firmato digitalmente)

**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

**RELAZIONE PROPOSTA N. 20 DEL 27.01.2023**

**IL AREA ECONOMICO-FINANZIARIA PROPONE ALL'ORGANO CONSIGLIO COMUNALE DI ADOTTARE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE, CHE DI SEGUITO TRASCRIVE:**

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - ALIQUOTE ANNO 2023 -CONFERMA**

**VISTO** l'art.1, primo comma del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n.360 con il quale è istituita, a decorrere dall'1.1.1999 l'Addizionale Comunale e Provinciale all'Imposta sul reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.), a norma dell'art.48, comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n.449, come modificato dall'art.1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n.191 ed in ultimo modificato dal comma 142 dell'art.1 della legge n.296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007);

**VISTO** l'art.1, comma 7 del d.lgs. 28 settembre 1998, n.360, come modificato dall'art.25 della legge 448/2001;

**VISTO E CONSIDERATO** che il comma 142 dell'art. 1 della legge 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007) permette ai comuni di disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F., fino al raggiungimento della misura massima dell'0,8 punti percentuali, previa adozione di regolamento ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

**PREMESSO:**

- Che l'addizionale poteva essere applicata nella misura massima dello 0,5 punti percentuali con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;
- Che con deliberazione consiliare del 29/02/2000 nr.14, esecutiva, venne istituita l'addizionale I.R.P.E.F. per l'anno 2000 con le modalità e nella misura stabilita dalla vigente normativa;
- Che con deliberazione G.C. del 07/02/2001 n. 17, esecutiva, venne deliberata per l'anno 2001, la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nella misura dello 0,4 punti percentuali (zero virgola quattro punti percentuali);
- Che con deliberazione G.C. del 22/12/2001 n. 283, esecutiva, è stata deliberata per l'anno 2002 la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. nella misura dello 0,5 punti percentuali (zero virgola cinque punti percentuali);
- Che successivamente è stata confermata l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,5 punti percentuali (zero virgola cinque punti percentuali);

**ATTESO** altresì che l'art.1, comma 11, del D.L. 138/2011 così disponeva: "Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale

all'IRPEF utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3bis dell'art.1 del D.Lgs. 360/98 é stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

**VISTA** la Legge 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022) che all'art. 1, comma 2 fissa le nuove aliquote IRPEF per scaglioni di reddito apportando modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui redditi):

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) Fino a € 15.000,00                     | 0,23 per cento; |
| b) Oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00 | 0,25 per cento; |
| c) Oltre € 28.000,00 e fino a € 50.000,00 | 0,35 per cento; |
| d) Oltre € 50.000,00                      | 0,43 per cento; |

**ATTESO** che, a seguito dell'introduzione dei nuovi scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote IRPEF fissate dalla Legge 234/2021 suddetta, occorre adeguare le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF 2022 ai nuovi scaglioni di reddito previsti per l'IRPEF;

**VISTA** la Delibera C.C. 20 del 28 Aprile 2022 con la quale, sono state approvati le aliquote per i seguenti scaglioni di reddito per l'anno 2022:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) Fino a € 15.000,00                     | 0,55 per cento; |
| b) Oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00 | 0,68 per cento; |
| c) Oltre € 28.000,00 e fino a € 50.000,00 | 0,80 per cento; |
| d) Oltre € 50.000,00                      | 0,80 per cento; |

stabilendo altresì la seguente soglia di esenzione:

1. *Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale all'IRPEF, ai sensi dell'art.1, comma 3 bis, del D.Lgs. 360/1998, tutti i contribuenti titolari di un reddito complessivo annuo imponibile non superiore ad €10.000,00.*
2. *Tale reddito dovrà essere costituito esclusivamente da reddito di lavoro dipendente o reddito di pensione e reddito per l'abitazione principale.*
3. *La suddetta soglia di esenzione non deve rappresentare in alcun modo franchigia per i redditi di importo superiore e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non é dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo",*

**VISTO** l'art.1 comma 169 della L. 296/2006 che così recita "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**VISTO** l'art.27 della Legge n. 448 del 28.12.2001 e precisamente il comma 8, sostituito dal comma 16 dell'art.53 della Legge 23.12.2000 n. 388 che così recita: "Il termine per le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota della addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998 n.360 e per le tariffe dei servizi pubblici locali é stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio, purché entro il termine di cui sopra,

hanno effetto dal 1 Gennaio dell'anno di riferimento”;

**RITENUTO** pertanto di confermare anche per l'Anno 2023 le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF secondo i vigenti scaglioni di reddito per le persone fisiche come segue :

a) Fino a € 15.000,00	0,55 per cento;
b) Oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00	0,68 per cento;
c) Oltre € 28.000,00 e fino a € 50.000,00	0,80 per cento;
d) Oltre € 50.000,00	0,80 per cento;

**RICHIAMATE:**

- le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 37 e n. 38 entrambe del 21 giugno 2022 con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024;
- la delibera della Giunta Comunale. n. 74 del 21 giugno 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024;
- la delibera della Giunta Comunale n. 90 del 28 luglio 2022 con cui è stato approvato il Piano dettagliato degli obiettivi 2022;
- la delibera della Giunta Comunale n. 148 del 21 dicembre 2022 avente ad oggetto: “*Esercizio provvisorio anno 2023- Disposizioni*”;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2022, n 295 il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al **31 marzo 2023**;

**DATO ATTO** che, ai sensi del comma 775 della Legge 197/2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è ulteriormente differito al **30 aprile 2023**;

**PRESO ATTO** che il Comune di Lamporecchio non ha ancora provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 e che conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2023 questo Ente si trova in esercizio provvisorio;

**VISTO** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, avente ad oggetto “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi*”, come in ultimo modificato e integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

**VISTO** il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato 4/2, punto 8, del D.Lgs. 118/2011, relativo all'esercizio provvisorio;

**VISTO** l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

**VISTO** l'art. 9, comma 3, inciso finale, del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013 come modificato con delibera Consiliare n. 38 del 30 luglio 2016;

**VISTA** la legge 27 luglio 2000, n.21 recante: “Disposizioni in materie di Statuto dei diritti del contribuente”;

**VISTO** il nuovo Regolamento di contabilità del Comune di Lamporecchio approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 19 novembre 2019 in vigore a decorrere dal 1 Gennaio 2020;

**DATO ATTO CHE** sarà acquisito ai sensi dell’art. 239, comma 1, del suddetto T.U. e dell’art. 67, c. 2 del nuovo Regolamento di contabilità del Comune, il prescritto parere favorevole da parte dell’organo di revisione economico-finanziaria;

**VISTO** il d.lgs. 267/2000;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il parere espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del d.lgs.267/2000;

### **DELIBERA**

1. **DI PRENDERE ATTO** di tutto quanto in premessa e che qui si intende interamente riportato
2. **DI CONFERMARE** le aliquote dell’addizionale comunale Irpef determinate per l’anno 2022 anche per l’anno 2023, secondo i vigenti scaglioni di reddito per le persone fisiche come segue:

a) Fino a € 15.000,00	0,55 per cento;
b) Oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00	0,68 per cento;
c) Oltre € 28.000,00 e fino a € 50.000,00	0,80 per cento;
d) Oltre € 50.000,00	0,80 per cento;

confermando la seguente soglia di esenzione:

*Sono esenti dall’applicazione dell’addizionale all’IRPEF, ai sensi dell’art.1, comma 3 bis, del D.Lgs. 360/1998, tutti i contribuenti titolari di un reddito complessivo annuo imponibile non superiore ad € 10.000,00.*

*Tale reddito dovrà essere costituito esclusivamente da reddito di lavoro dipendente o reddito di pensione e reddito per l’abitazione principale.*

*La suddetta soglia di esenzione non deve rappresentare in alcun modo franchigia per i redditi di importo superiore e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non é dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”*,

3. **DI ALLEGARE** i pareri resi ai sensi dell'art.49 e 147 bis del d.lgs.267/2000 ed il parere dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art.239 sopra citato decreto e del vigente del Regolamento di Contabilità;
4. **DI DEMANDARE** all'Ufficio Tributi la trasmissione di copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze, nei termini e con modalità previste dalla normativa vigente;
5. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 al fine di consentire gli adempimenti successivi per la programmazione del Bilancio;
6. **DI PRECISARE** che, ai sensi della L.241/1990, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Bini Michela, Responsabile dell'Area Servizi Finanziari.

la presente ha valore di proposta della scrivente che si firma:

**IL RESPONSABILE  
DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**  
Dott.ssa Bini Michela



## COMUNE DI LAMPORECCHIO

Piazza Berni, 1 - 51035 Lamporecchio P.I. 00300620473  
PROVINCIA DI PISTOIA

### ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO (Delibera C.C. n. 23 del 30/03/2021)

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27 gennaio 2023 ad oggetto: “*ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - ALIQUOTE ANNO 2023 - CONFERMA*”**

Il Revisore Unico Dott. Andrea Bertoncini, ai sensi dell’art. 239, comma 1 del T.U. 18 agosto 2000, n.267,

**richiamato**

- il “*Nuovo Regolamento di Contabilità*” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 19 novembre 2019 in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020;

**richiamato**

- in particolare l’art.67 comma 2 del Regolamento di contabilità del comune di Larciano, secondo cui “*Il Revisore rilascia altresì pareri sui seguenti atti.... proposte di deliberazioni di approvazione di aliquote dei tributi e tariffe dei servizi comunali*”;

**vista**

- la proposta in oggetto e la documentazione prodotta;

**visti**

- i pareri positivi in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e regolarità contabile, rilasciati dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;

**esprime**

- parere favorevole alla proposta di delibera in oggetto.

Lucca, 13 febbraio 2023

Il Revisore Unico  
Dott. Andrea Bertoncini



**COMUNE DI LAMPORECCHIO**  
**Provincia di Pistoia**

C

**Delibera numero 19 del 29.03.2023**

**Oggetto : ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - ALIQUOTE ANNO 2023 -CONFERMA**

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web del Comune, sezione "Albo Pretorio", per 15 giorni consecutivi, ai sensi di Legge, dal 15.06.2023 al 30.06.2023.

Lamporecchio, 15.06.2023

**IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE  
GHILARDI GIACOMO**